



## **CITTÀ DI MORBEGNO**

Provincia di Sondrio

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI**

Approvato con delibera C.C. n . 9 del 29/03/2021

## **Premessa**

Il Comune di Morbegno ritiene che la coltivazione di terreni senza scopo di lucro favorisca la riqualificazione del territorio, la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva nonché, con iniziative collaterali, la veicolazione di principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

A seguito di una fase sperimentale avviata a maggio 2020 in piena emergenza sanitaria, in collaborazione con la Cooperativa Grandangolo nel progetto TamTam-Tempi di Comunità, il Comune, valutata l'importanza di tale esperienza e riscontrato l'interesse dei cittadini, intende rendere strutturale il Progetto orti sociali.

Il presente regolamento definisce le modalità di assegnazione secondo i principi della trasparenza di orti sociali (termine individuato dal Comune, che raggruppa le tipologie di orto definite dalla L.R. 18/2015 "Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi"), i rapporti con i concessionari per garantirne una corretta gestione e inquadra le iniziative collaterali.

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. Ai fini del presente Regolamento, per orto sociale (di seguito orto) si intende un appezzamento di terreno di ameno 25 mq per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori, ad uso del concessionario che può essere una persona fisica e la sua famiglia (orto urbano), un'associazione/cooperativa sociale (orto collettivo) o una scuola (orto didattico), con divieto di farne commercio. A corredo di tali orti potranno essere realizzati orti rialzati di dimensioni inferiori, accessibili a persone con disabilità motorie, a cura ed uso collettivo o individuale.
2. Il Comune attribuisce a questa iniziativa valenza sociale in quanto permette alle persone di uscire di casa, incontrarsi e di sperimentare una forma di integrazione al reddito. Riconosce altresì valenza di prevenzione della fragilità e vulnerabilità socio-economiche dei cittadini, caratteristiche amplificate dalla pandemia da Covid-19.
3. Alcuni dei principi che sottendono alla realizzazione degli orti sociali sono anche contemplati nell'Agenda 2030 dell'ONU sullo Sviluppo Sostenibile.
4. Il Comune individua gli orti, in osservanza alle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti, in terreni di proprietà o in terreni privati concessi in comodato al Comune o di soggetti del terzo settore gestiti in convenzione con il Comune.
5. I terreni interessati alla realizzazione degli orti non potranno essere soggetti a un cambio di destinazione d'uso per i successivi cinque anni.
6. Il Comune concede in uso gratuito gli orti a cittadini residenti, ad associazioni/cooperative sociali e a scuole di Morbegno riservandosi la facoltà di chiedere un modico contributo annuale per concorrere alle spese di manutenzione delle aree.
7. La realizzazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, sono del concessionario, così come le eventuali responsabilità correlate alla conduzione dei terreni.
8. Il Comune concede in uso un solo orto per ogni nucleo familiare/convivente.
9. Per evitare gli sprechi alimentari i concessionari potranno essere invitati a conferire gli ortaggi e i frutti in eccedenza in una "cassetta solidale" ad uso di persone o famiglie in difficoltà.

## **Articolo 2**

### **Modalità di assegnazione**

1. La concessione degli orti è effettuata dal Servizio Museo del Comune che provvede secondo le modalità di seguito individuate.
2. Con cadenza quinquennale predisporre un apposito bando da pubblicare all'albo del Comune.
3. Gli interessati aventi i requisiti presentano domanda di concessione al Comune su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio Protocollo o il Museo o scaricabile dal sito del Comune, secondo le modalità previste dal bando.

4. Le domande presentate dagli interessati sono esaminate dalla commissione per definire le graduatorie provvisorie degli aventi diritto alla concessione, secondo i criteri di cui al successivo art. 5.
5. I concessionari del precedente bando non hanno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda e, qualora entrino in graduatoria, avranno diritto a riavere in concessione lo stesso orto.
6. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari ed eventuali nuovi orti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.
7. Gli orti scolastici saranno assegnati secondo la relativa graduatoria, fatto salvo il principio di assicurare per quanto possibile a ogni scuola almeno un orto. In tal caso la commissione proporrà all'istituto scolastico di raggruppare la conduzione di un orto a più classi.
8. Si procederà in modo analogo qualora ci siano più richieste da parte di associazioni/cooperative sociali a fronte di un numero insufficiente di orti da assegnare.

### **Articolo 3 Requisiti**

1. Possono presentare domanda di orti urbani tutti coloro che:
  - a) hanno la residenza anagrafica nel Comune di Morbegno;
  - b) non svolgono attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
  - c) non hanno in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Morbegno, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto.
2. Le associazioni/cooperative sociali e le scuole per presentare domanda devono avere sede a Morbegno.

### **Articolo 4 Composizione della commissione**

1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione nominata dal Responsabile del Servizio Museo formata da tre dipendenti del Comune, afferenti ai seguenti Servizi/Aree: Servizi alla Persona, Servizio Museo, Area Economico-Finanziaria, di cui un Responsabile con funzioni di Presidente della Commissione.

### **Articolo 5 Graduatorie**

1. Il bando prevedrà almeno i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie.
  - 1.1 **Graduatoria orti urbani:**
    - a) Parametri ISEE
      - fino a 8.000,00 euro = 10 punti
      - da 8.000,01 a 16.000,00 euro = 8 punti
      - da 16.000,01 a 24.000,00 euro = 6 punti
      - da 24.000,01 a 32.000,00 euro = 4 punti
      - oltre 32.000,00 = 2 punti
    - b) Età del richiedente
      - fino a 30 anni = 10 punti
      - da 31 a 45 anni = 4 punti
      - da 46 a 55 anni = 6 punti
      - da 56 a 65 anni = 8 punti
      - oltre 65 anni = 10 punti
    - c) Composizione del nucleo familiare
      - 1 persona = 2 punti
      - 2 persone = 4 punti
      - 3 persone = 6 punti

- 4 persone e oltre = 8
- presenza disabili = 10 punti
- d) Lavoro
  - essere in cassa integrazione = 4 punti
  - aver perso il lavoro nel periodo successivo a quello previsto per il calcolo dell'ISEE = 8
- e) Sperimentazione (applicabile solo per il primo bando)
  - aver partecipato alla sperimentazione Progetto Orti TamTam-Tempi di Comunità = 4 punti

#### 1.2 Graduatoria orti collettivi:

- a) Costituzione
  - da oltre 25 anni = 10 punti
  - da oltre 20 anni = 8 punti
  - da oltre 10 anni = 6 punti
  - da oltre 5 anni = 4 punti
  - da oltre 2 anni = 2 punti
- b) Statuto
  - Presenza di finalità sociali = 5 punti
  - Presenza di finalità ambientali = 5 punti
  - Presenza di entrambe le finalità sociali e ambientali = 12 punti

#### 1.3 Graduatoria orti didattici:

- assenza di aree di pertinenza da adibire a orti = 3 punti
- impegno a inserire la gestione dell'orto in un progetto più ampio sulla sostenibilità, di durata pluriennale = 5

Il numero delle particelle assegnate come orti didattici o orti collettivi sarà proporzionale al numero delle domande pervenute per ciascuna tipologia.

2. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Eventuali richieste di riesame indirizzate al Presidente della Commissione potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Sarà onere del Presidente convocare nuovamente la Commissione per un riesame o procedere direttamente o previo confronto con il Segretario comunale. Il procedimento di riesame dovrà in ogni caso concludersi entro il termine di 20 giorni.
3. Le graduatorie definitive, predisposte dalla commissione, sono approvate nei 30 giorni successivi con determinazione del Responsabile del Servizio Museo cui seguirà sottoscrizione della concessione, del presente regolamento unitamente alla planimetria che individua l'orto assegnato.
4. Gli aventi diritto avranno la facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo della graduatoria definitiva, fatto salvo quanto già previsto all'art. 2, punto 5.
5. Gli orti che rimarranno disponibili a seguito dell'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnati, in qualsiasi periodo nel corso del quinquennio, in ordine cronologico, previa pubblicazione di ulteriore avviso informativo e di presentazione di relativa domanda.

### **Articolo 6**

#### **Durata della concessione**

1. La concessione ha validità quinquennale o in caso di assegnazione successiva avrà la stessa scadenza della prima graduatoria.
2. Sono fatte salve improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale che potrà esigere la riconsegna degli appezzamenti, con preavviso di 180 giorni, senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.

### **Articolo 7**

#### **Recesso e revoca**

1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, con preavviso al Comune di almeno 15 giorni da effettuarsi tramite PEC o lettera da consegnare al protocollo del Comune o inviare per raccomandata.
2. La concessione è revocata e l'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dopo tre contestazioni scritte per inosservanza a qualsiasi disposizione prevista dal presente regolamento.
3. Fuori dal caso contemplato dal comma precedente, la concessione è revocata con preavviso di 15 giorni, tramite comunicazione scritta via PEC o raccomandata, qualora venga accertata una violazione o una condotta ritenuta, a insindacabile giudizio del Comune, di particolare gravità.
4. In caso di recesso o revoca al concessionario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

## **Articolo 8**

### **Norme agronomiche**

1. Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura e per salvaguardare la biodiversità, il Comune, anche in collaborazione con altri enti e soggetti del terzo settore, promuove momenti di sensibilizzazione e definisce le seguenti metodologie agronomiche che il concessionario deve rispettare:
  - a) la concimazione del terreno deve essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
  - b) per combattere gli insetti dannosi alle colture si deve fare ricorso alla pratica della lotta biologica;
  - c) per favorire la fertilità del terreno si deve prevedere la rotazione delle coltivazioni e/o il sovescio;
  - d) è comunque vietato utilizzare prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati.

## **Articolo 9**

### **Altre norme**

1. La concessione deve intendersi esclusivamente come semplice facoltà riconosciuta dal Comune al concessionario di utilizzare la porzione di terreno assegnato per gli usi previsti dal presente regolamento, non derivandone pertanto la costituzione in capo al concessionario stesso di alcun diritto personale sulla cosa.
2. Al momento dell'assegnazione il concessionario dovrà sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito a danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno o nelle immediate vicinanze degli appezzamenti come conseguenza delle attività che negli stessi verrà svolta, mediante sottoscrizione di dichiarazione con la quale si accolla ogni responsabilità.
3. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.
4. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di sub-concessione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita, della stessa.
5. Il familiare che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di decesso del concessionario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti prescritti. Il Responsabile del Servizio Museo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione dell'intestazione dell'orto, fermi restando le condizioni e il termine di scadenza dell'assegnazione.
6. In ogni caso, dopo il decesso del concessionario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino al termine della stagione agraria, se manifestano l'interesse a proseguire la coltivazione; in caso contrario il Comune procede all'assegnazione a scorrimento di graduatoria.
7. In caso di assenza prolungata per malattia, vacanza o altro il concessionario può appoggiarsi temporaneamente per la gestione dell'orto ad altra persona; qualora non ne abbia la possibilità è tenuto a comunicare tempestivamente la propria temporanea assenza al Servizio Museo del Comune.

8. Per gli orti scolastici la gestione estiva può essere mantenuta dalle famiglie degli alunni e/o condivisa con associazioni/cooperative sociali individuate dalle scuole in accordo con il Comune.
9. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro.
10. La manutenzione delle parti collettive e il decoro dell'area sono affidati in forma collettiva ai concessionari degli orti posti nello stesso terreno.
11. Inoltre il concessionario:
  - a) deve mantenere pulito l'orto assegnato evitando il formarsi di pozze di acqua anche piovana;
  - b) deve rispettare le norme di igiene pubblica;
  - c) non può realizzare alcuna opera, struttura o costruzione comprese la copertura del suolo con teli impermeabili e la derivazione di acqua;
  - d) non può abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti o scaricare materiali inquinanti;
  - e) non può allevare animali, cani compresi (ne è consentita la presenza solo custodita e nel proprio orto durante la coltivazione);
  - f) non può coltivare piante velenose e/o la cui coltivazione sia vietata da norme di legge;
  - g) non può bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
  - h) non deve produrre rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti regolamenti comunali;
  - i) non può piantare alberi;
  - j) non può occultare la vista dell'orto con teli di plastica, steccati o siepi;
  - k) deve garantire al personale del Comune l'accesso per eventuali ispezioni.
12. Al momento della riconsegna o al termine della concessione, l'orto assegnato dovrà essere restituito nello stato originario.

## **Articolo 10**

### **Acqua**

1. Il Comune provvede ad installare una fontana da cui attingere l'acqua ed un raccogliatore d'acqua piovana.
2. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'annaffiatura del terreno, dando precedenza all'utilizzo dell'acqua piovana raccolta.

## **Articolo 11**

### **Rifiuti**

1. Il Comune provvede ad installare un apposito contenitore per il compostaggio degli scarti vegetali, in cui i concessionari dovranno gettare i propri scarti derivanti dalla coltivazione.
2. Altri rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e differenziati a cura del concessionario secondo le disposizioni vigenti nel comune.

## **Articolo 12**

### **Contributo spese**

1. Al fine di contribuire al corretto mantenimento delle strutture il concessionario versa annualmente, entro il 31 marzo, l'eventuale contributo spese stabilito con provvedimento della Giunta Comunale. Il mancato pagamento del contributo comporta la revoca dell'assegnazione, previa diffida ad adempiere entro il termine di 20 giorni.

## **Articolo 13**

### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano i regolamenti comunali vigenti per quanto applicabili e le norme del codice civile.

#### **Articolo 14**

##### **Azione di controllo e sanzioni**

1. Il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento sono affidati alla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, anche avvalendosi di altri uffici comunali.
2. Fatte salve le azioni previste dal precedente articolo 7, commi 2 e 3, qualora l'inosservanza accertata costituisca violazione a norma di legge o di regolamento vigenti, si applicano le sanzioni previste dalle norme stesse.

#### **Articolo 15**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali del sito web del Comune.